

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE  
DI VOLONTARIATO  
PROTEZIONE CIVILE ARSIERO**

<b>Rev.</b>	<b>Modifica</b>	<b>Data</b>
“1”	Annulla e sostituisce in data 10.09.1994	05.09.2007
“2”	Annulla e sostituisce in data 05.09.2007	18.03.2013
“3”	Annulla e sostituisce in data 18.03.2013	06.11.2014

Lo STATUTO è composto da N° 28 (ventotto) articoli e da N°8 (otto) fogli.

# **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ARSIERO**

## **ART. 1** (Denominazione e sede)

1. L'Associazione di volontariato, denominata: "Protezione Civile Arsiero –ONLUS" assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia!
2. L'Associazione ha sede in Via Nazioni Unite N°1 (uno) nel comune di Arsiero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2** (Statuto)

1. L'Associazione di volontariato "Protezione Civile Arsiero – ONLUS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3** (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

## **ART. 4** (Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei 3/4 (tre quarti) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **ART. 5** (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 (dodici) delle preleggi al codice civile.

## **ART. 6** (Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale e della salvaguardia dell'ambiente con l'obiettivo di previsione dei rischi del territorio, prevenzione con tutte le attività connesse, soccorso in caso di emergenza, ripristino dopo gli eventi calamitosi.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio Nazionale.

## **ART. 7** (Ammissione)

1. Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente. (può essere ammessa la decisione dell'organo direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile)
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

## **ART. 8** (Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

## **ART. 9** (Esclusione)

1. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.  
(è ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario).

## **ART. 10** (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
  - Assemblea dei soci
  - Consiglio direttivo
  - Presidente
  - Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)
  - Collegio dei Probiviri (facoltativo).

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## **ART. 11** (L'assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

## **ART. 12** (Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decina degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

## **ART. 13** (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da fissarsi dopo 60 minuti, con qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **ART. 14** (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è ammessa altra maggioranza) e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (**maggioranza ingeribile**).

**ART. 15**  
(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocata. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, compreso il Presidente.
2. Il consiglio rimane in carica per 3 (tre) anni solari con validità dal 01 gennaio al 31 dicembre. Ogni 3 (tre) anni si rinnova il consiglio e le votazioni devono essere indette entro il mese di novembre dell'anno di scadenza. Nel mese di Dicembre i nuovi eletti si riuniscono per gli incarichi di presidenza, e così dal 1° gennaio si ha il nuovo direttivo e per 3 (tre) anni rimane in carica.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente dell'Associazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio, con votazione a scrutinio segreto. Ogni iscritto ha il diritto di indicare, con scheda predisposta, fino a 5 (cinque) nominativi.

**ART. 16**  
(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5. Il presidente convoca a presiede l'Assemblea e il consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 17**  
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancia;
  - h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91

**ART. 18**  
(I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti

**ART. 19**  
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 20**  
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione;
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91;

**ART. 21**  
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio della Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

- Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

### **ART. 22** (Convenzioni)

- Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

### **ART. 23** (Dipendenti e collaboratori)

- L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
- I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
- I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

### **ART. 24** (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 (quattro) della L. 266/91.

### **ART. 25** (Responsabilità della Associazione)

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

### **ART. 26** (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

**ART. 27**  
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**ART. 28**  
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ULTIMO ARTICOLO**

Letto, approvato e sottoscritto in data 18 marzo 2013

<b>COGNOME NOME</b>	<b>FIRMA</b>
BALLICO Giorgio	
BORGO Luigi	
BUSATO Francesca	
CORNOLI' Andrea	
CORNOLI' Silverio	
DAL MOLIN Gianfranco	
DAL MOLIN Rino	
FABRELLO Aldo	
FABRELLO Gianantonio	
FANCELLU Giuseppe	
LANARO Ufficio	
MARTINI Gianni	
ROSSI Adriano	
SELLA Maurizio	
<b>ULTIMO NOME</b>	<b>ULTIMA FIRMA</b>